

TRIBUNALE MILANO

7 MARZO 2005

ESTENSORE: FRATTIN

PARTI: FUSAI

RAI-
RADIOTELEVISIONE ITALIANA
S.P.A.

(avv.ti Tosi, Uberti)

Giornalisti • Accordo tra RAI e Usigrai 18 luglio 1997 in materia di assunzioni a tempo determinato • Illegittimità per contrasto con la l. 18 aprile 1962, n. 230
• Sussiste

L'Accordo tra RAI e Usigrai del 18 luglio 1997 che autorizza le assunzioni a termine di giornalisti purché «riferite a uno o più programmi, produzioni, trasmissioni, rubriche, anche contemporanei — pur aventi carattere continuativo, ciclico o di contenitore — nell'ambito radiofonico e/o televisivo e/o dell'home video e/o di progetti multimediali», eliminando in radice ogni requisito di temporaneità dell'esigenza aziendale di assumere a tempo determinato e conferendo alla Rai, nella sostanza, una autorizzazione illimitata e permanente ad assumere a termine, contraddice il disposto e la ratio della legge 230/62, che consente l'apposizione del termine solo in via di eccezione alla regola generale del tempo indeterminato e pertanto solo in presenza di certi presupposti di fatto che devono essere precisati e controllabili ed incorporare un'esigenza aziendale pur sempre temporanea: ne consegue l'illegittimità dell'Accordo 18 luglio 1997 in questione.

Giornalisti • Accordo tra RAI e Usigrai 9 novembre 2000 in materia di assunzioni a tempo determinato • Illegittimità per contrasto con la l. 18 aprile 1962, n. 230
• Sussiste

L'Accordo del 9 novembre 2000, che autorizza l'uso del lavoro dell'assunto a termine anche per tutte le possibili esigenze produttive ulteriori rispetto

a quelle — già sconfinata perché indicabili a piacere — indicate in contratto, con piena facoltà di utilizzare il prodotto «anche in forma rielaborata dall'autore stesso, in un diverso programma, produzione, trasmissione, rubrica o prodotto», è illegittimo per contrasto con il disposto delle leggi 230/62 e 56/87 in quanto fa venir meno ogni possibilità di controllo anche a posteriori della legittimità del contratto a termine.

Giornalista • Assunzione a tempo determinato per trasmissioni indicate in contratto • Utilizzazione anche per altre trasmissioni • Legittimità per conformità ad Accordi tra RAI e Usigrai 18 luglio 1997 e 9 novembre 2000
• Non sussiste
• Illegittimità dell'apposizione del termine • Sussiste

L'adibizione del giornalista assunto a tempo determinato anche alle rubriche indicate in contratto, ma non solo né principalmente, e la sua utilizzazione per tutte le molteplici esigenze della redazione, manifesta la natura fittizia dell'indicazione, nel contratto, di una o più trasmissioni come quelle destinate all'apporto lavorativo del giornalista non si giustifica sulla base delle disposizioni di cui agli Accordi tra RAI e Usigrai 18 luglio 1997 e 9 novembre 2000, da ritenersi illegittimi a fronte del disposto delle leggi 230/62 e 56/87: ne deriva la illegittimità del contratto a termine per cui è causa.

Con ricorso depositato il 18 marzo 2004 la ricorrente, premesso di essere stata assunta dalla Rai con quattro successivi contratti a termine, il primo dal 13 luglio 2001 al 10 settembre 2001 per sostituire dipendenti individuati assenti per ferie e i tre successivi perché lavorasse a determinate rubriche oppure su un certo canale TV, che il terzo rapporto era stato interrotto anticipatamente dalla RAI il 7 giugno 2003 per cessazione del programma di adibizione, affermato, in estrema sintesi, che essa ricorrente non aveva in realtà sostituito i lavoratori indicati nel contratto iniziale ma aveva lavorato — nella redazione *Attualità del Tg3* — « ad ampio spettro » per tutte le testate dei telegiornali e dei giornali radio, che, in generale, essa aveva sempre lavorato, al di là delle rubriche e trasmissioni indicate in contratto, per tutte le trasmissioni curate dalla « redazione economia » per conto di tutte le testate RAI, venendo a costituire una componente a tutti gli effetti della redazione medesima, coprendo i turni come gli altri redattori, occupandosi di tutto il lavoro della redazione economica di Milano la quale serve tutte le testate per l'economia e la finanza, che il suo lavoro era « uscito » sulle più diverse testate, senza alcun nesso necessario con le trasmissioni nominate nei contratti, tutto ciò e molto altro analiticamente esposto, chiedeva accertarsi l'illegittimità dell'apposizione del termine ai contratti di lavoro, dichiararsi il rapporto sorto fin dall'inizio a tempo indeterminato, condannarsi la Rai a mantenerla (essendo in corso un contratto alla data di deposito del ricorso) o a riammetterla in servizio se nel frattempo estromessa, a corrisponderle tutte le retribuzioni perdute nei periodi di illegittimo rifiuto della prestazione lavorativa da parte Rai. La ricorrente produceva numerosi documenti. Si costituiva la convenuta RAI affermando che la sostituzione degli assenti, nel primo contratto, era stata effettiva, difendendo, in generale, la legittimità dei contratti a termine impugnati, sostenendo che i « pezzi » curati dalla ricorrente erano sempre usciti sulle rubriche nominate nei contratti, prima o dopo le uscite su altre rubriche o testate, essendo l'ordine temporale di queste uscite irrilevante; che tanto bastava a rendere legittimi i contratti in questione; concludeva per il rigetto del ricorso.

Veniva esperita istruttoria testimoniale, all'esito della quale la causa veniva discussa e quindi decisa come in dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Anzitutto risulta fondata una eccezione subordinata proposta dalla Rai. Poiché la ricorrente accettò senza alcuna riserva — in data 7 giugno 2003 la risoluzione anticipata del penultimo contratto in corso, più nessuna domanda di manutenzione del contratto essa può proporre con riferimento a quel contratto e, ovviamente, a quelli precedenti, il cui corso sarebbe stato comunque interrotto. La questione, in questa causa, resta quindi limitata alla legittimità dell'ultimo contratto *inter partes*, datato 18 novembre 2003 e con termine stabilito « fino al termine delle suddette produzioni (quelle indicate in contratto, ndr) e comunque non oltre il 30 giugno 2004 ».

La ricorrente ha teso in primo luogo a dimostrare che la sua prestazione lavorativa non aveva avuto alcun nesso particolare con le trasmissioni e produzioni indicate nel contratto. Questa tesi è stata quindi verificata per mezzo dell'istruttoria testimoniale. Su questo punto, si deve dare atto che l'istruttoria svolta ha dimostrato che effettivamente l'opera della ricorrente è stata utilizzata anche per le rubriche o trasmissioni nominate nel contratto, quantunque non soltanto né principalmente per quelle. La

ricorrente era inclusa nei turni di presenza dei redattori della redazione economica di Milano e « copriva » tutte le esigenze che si manifestavano durante il turno, a beneficio di tutte le testate della Rai, comprese quelle radio. La convenuta sostiene, come sopra anticipato, che il fatto che il lavoro della ricorrente sia stato comunque utilizzato per le trasmissioni nominate in contratto, anche se tale utilizzo non sia stato né esclusivo né principale, vuoi in ordine di tempo vuoi di importanza, è sufficiente a legittimare l'apposizione del termine e ad escludere la trasformazione del contratto a tempo indeterminato. La convenuta basa questa affermazione sul fondamento giuridico costituito dalla legge n. 56/87 (è pacifico che il contratto a termine in questione non è regolato dal D.lgs. 368/01) e dai successivi accordi sindacali 18 luglio 1997 e 9 novembre 2000. La ricorrente (v. alle pagine 24, 25 e 26 del ricorso) afferma l'illegittimità delle citate norme contrattuali. Lo scrivente concorda con tale tesi, per i motivi che di seguito si espongono.

L'Accordo del 1997, allargando la normativa di cui al CCNL, ha autorizzato, per quanto qui rileva, le assunzioni a termine purché « riferite a uno o più programmi, produzioni, trasmissioni, rubriche, anche contemporanei — pur aventi carattere continuativo, ciclico o di contenitore — nell'ambito radiofonico e/o televisivo e/o dell'home video e/o di progetti multimediali ». Si può notare subito come questa disposizione contrattuale elimini in radice ogni requisito di temporaneità dell'esigenza aziendale: poiché la Rai non fa — istituzionalmente — altro che « programmi, produzioni, ecc. ecc. » nel momento in cui si autorizza l'assunzione a termine purché riferita a qualsiasi programma — anche se « avente carattere continuativo, ciclico o di contenitore », viene radicalmente meno l'esigenza che si tratti di una produzione temporanea, essendo sufficiente che vengano specificamente indicati i programmi di adibizione. Già questa disposizione è di assai dubbia legittimità in relazione alla normativa base costituita dalla legge 230 /62, cui anche la legge 56/87 fa riferimento consentendo ai contratti collettivi di individuare ulteriori causali per l'apposizione del termine al contratto di lavoro: è evidente che, eliminando il requisito della temporaneità dell'esigenza, si autorizza ogni e qualsiasi assunzione a termine che la Rai voglia fare, bastando l'indicazione in contratto di una qualsiasi delle trasmissioni prodotte. Si conferisce cioè alla Rai, nella sostanza, una autorizzazione illimitata e permanente ad assumere a termine, con il che si contraddice il disposto e la *ratio* della legge 230 di consentire l'apposizione del termine solo in via di eccezione alla regola generale del tempo indeterminato e pertanto solo in presenza di certi presupposti di fatto che devono essere precisati e controllabili ed incorporare un'esigenza aziendale pur sempre temporanea. Nel momento in cui la successiva legge 56/87 fa riferimento alla legge-base n. 230/62, la delega ai contraenti collettivi, pur molto ampia, non può arrivare a contraddire il dettato centrale della legge precedente, confermato oggi comunque, è bene ricordarlo, dalla nota Direttiva europea 1999/70/Ce.

L'Accordo del 1997, pur illegittimo per le ragioni indicate, consentiva almeno il controllo a posteriori circa l'effettiva adibizione del lavoratore alle trasmissioni indicate in contratto, pur senza che tale controllo si sostanziasse in un controllo circa la temporaneità dell'esigenza aziendale.

Con l'Accordo del 9 ottobre 2000, anche quest'ultimo tipo di controllo — già non più ispirato alla legge 230 — diviene impossibile: nel momento in cui si autorizza l'uso del lavoro dell'assunto a termine anche per tutte le

possibili esigenze produttive ulteriori rispetto a quelle — già sconfinata perché indicabili a piacere — indicate in contratto, con piena facoltà di utilizzare il prodotto « anche in forma rielaborata dall'autore stesso, in un diverso programma, produzione, trasmissione, rubrica o prodotto » viene meno ogni possibilità di controllo anche a posteriori della legittimità del contratto a termine. Il caso di specie consente proprio di verificare ciò. La ricorrente ha sì operato anche per le rubriche indicate in contratto, ma non solo né principalmente, venendo utilizzata per tutte le molteplici esigenze della redazione. Ciò manifesta la natura fittizia dell'indicazione, nel contratto, di una o più trasmissioni come quelle destinarie dell'apporto lavorativo della ricorrente; è sufficiente, a questa stregua indicare una trasmissione o una produzione certamente riguardata — nel caso di un redattore giornalistico una testata o un contenitore qualsiasi — per poi poter utilizzare l'assunto a termine nel modo più ampio e vario, senza alcun sostanziale limite. Queste disposizioni contrattuali e la prassi che pretendono di legittimare non possono essere ritenuti legittimi in questa sede, a fronte del disposto delle leggi 230/62 e 56/187. Ne deriva la illegittimità del contratto a termine per cui è causa, col conseguente accoglimento del ricorso limitatamente all'ultimo contratto azionato, tenuto conto del fatto che la ricorrente, alla scadenza del medesimo, è stata nelle more del giudizio estromessa dall'azienda. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M. — Il Giudice
dichiara

illegittimo il termine apposto al contratto di lavoro tra le parti in data 18 novembre 2003; dichiara che tra le parti è in corso dalla predetta data un contratto a tempo indeterminato per le mansioni di redattore con diritto della ricorrente all'applicazione integrale del Ccnl giornalistico e degli accordi Rai-Usigrai; ordina alla società convenuta di riammettere in servizio la ricorrente e la condanna a corrispondere alla ricorrente tutte le differenze retributive tra quanto erogato e quanto spettante in relazione all'assunzione come sopra riqualificata; a corrispondere inoltre le mensilità decorse dall'estromissione della ricorrente all'effettiva riammissione, con il versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, oltre rivalutazione e interessi dalle scadenze al saldo; condanna la convenuta a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € 4.000,00 complessivi.